



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**LA DISCIPLINA DEL DIFENSORE CIVICO
NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

documentazione normativa a uso interno

aggiornata al 12 novembre 2024
a cura del servizio legislativo del Consiglio provinciale

INDICE

DISPOSIZIONI FONDAMENTALI

| | |
|--|----------|
| legge provinciale sul difensore civico 1982 - l.p. 20 dicembre 1982, n. 28 | pag.. 5 |
| deliberazione del Consiglio provinciale 4 giugno 1985, n. 5 (Regolamento sul funzionamento dell'ufficio del difensore civico) | pag.. 12 |
| deliberazione dell'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale 27 febbraio 2018, n. 16 (Approvazione del regolamento di organizzazione del Consiglio provinciale) - art. 3 | pag.. 14 |
| deliberazione del Consiglio provinciale 6 febbraio 1991, n. 3 (Regolamento interno del Consiglio della Provincia autonoma di Trento) - artt. 145 e 146 | pag.. 16 |
| indice analitico delle disposizioni fondamentali sul difensore civico | pag.. 17 |

ALTRE LEGGI PROVINCIALI

| | |
|--|----------|
| legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 - l.p. 30 novembre 1992, n. 23 - art. 32 bis | pag.. 18 |
| l.p. 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi) - art. 1 | pag.. 19 |
| legge elettorale provinciale 2003 - l.p. 5 marzo 2003, n. 2 - art. 15 | pag.. 20 |
| legge provinciale sulle disabilità 2003 - l.p. 10 settembre 2003, n. 8 - art. 6 | pag.. 21 |
| legge provinciale sulle minoranze linguistiche 2008 - l.p. 19 giugno 2008, n. 6 - art. 10 | pag.. 23 |
| l.p. 12 settembre 2008, n. 16 (legge finanziaria provinciale 2009) - art. 9 | pag.. 25 |
| l.p. 30 maggio 2014, n. 4 (Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5) - art. 4 | pag.. 26 |

LEGGI REGIONALI D'INTERESSE

I.r. 29 ottobre 2014 n. 10 (Disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della regione e degli enti a ordinamento regionale - nuovo titolo: disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli enti a ordinamento regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 24 giugno 1957, n. 11 (Referendum per l'abrogazione di leggi regionali) e 16 luglio 1972, n. 15 (Norme sull'iniziativa popolare nella formazione delle leggi regionali e provinciali) e successive modificazioni, in merito ai soggetti legittimati all'autenticazione delle firme dei sottoscrittori) - art. 1pag.. 27

I.r. 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige) - art. 17pag.. 30

LEGGI STATALI D'INTERESSE

l. 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) - art. 25.....pag.. 31

l. 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) - art. 36pag.. 33

l. 5 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) - art. 16pag.. 34

d.lgs. 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale) - art. 7pag.. 35

d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) - art. 5pag.. 36

l. 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie) - art. 2pag.. 39

LEGGE PROVINCIALE SUL DIFENSORE CIVICO

Legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28

Istituzione dell'ufficio del difensore civico

(b.u. 21 dicembre 1982, n. 58)

NOTE AL TESTO

- *In base all'art. 9 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16 questa legge può essere citata usando solo il titolo breve "legge provinciale sul difensore civico", individuato dall'allegato A della l.p. n. 16 del 2008.*
- *Vedi però l'art. 10 della l.p. 19 giugno 2008, n. 6.*

Art. 1 *Istituzione*

È istituito presso la presidenza del Consiglio provinciale l'ufficio del difensore civico.

Le funzioni, l'organizzazione dell'ufficio e le modalità di nomina del difensore civico sono regolate dalla presente legge.

NOTE AL TESTO

Il primo comma è stato così sostituito dall'art. 1 della l.p. 5 novembre 1984, n. 11.

Art. 2 *Compiti del difensore civico*

Spetta al difensore civico seguire, su richiesta degli interessati, l'adozione degli atti e lo svolgimento dei procedimenti posti in essere dalla Provincia, nonché degli enti titolari di delega, limitatamente, questi ultimi, alle funzioni delegate, ad eccezione dei comuni, in modo che ne siano assicurate la tempestività e la regolarità, segnalando altresì al Presidente della Giunta provinciale eventuali ritardi, irregolarità e disfunzioni, nonché le cause delle stesse. A tali fini svolge, anche mediante la formulazione di proposte, compiti di mediazione tra i soggetti interessati e le pubbliche amministrazioni nell'intento di pervenire alla composizione consensuale delle questioni sottoposte alla sua attenzione.

Il difensore civico interviene inoltre per assicurare l'esercizio del diritto di accesso agli atti e ai documenti dei soggetti di cui al primo comma, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. Lo svolgimento di tali funzioni avviene secondo quanto stabilito dall'articolo 3, in quanto applicabile.

Il difensore civico svolge la sua attività in piena libertà ed indipendenza e non è soggetto ad alcun controllo gerarchico o funzionale.

Previa stipula di apposita convenzione con il Presidente del Consiglio provinciale, l'attività del difensore civico potrà riguardare l'adozione degli atti e lo svolgimento dei procedimenti di comuni e di altri enti pubblici che ne abbiano fatto richiesta. In tali casi i riferimenti al Presidente della Giunta provinciale contenuti nel primo comma del presente articolo e nel secondo comma dell'articolo 3 si intendono fatti nei confronti dei legali rappresentanti degli enti di cui al presente comma.

NOTE AL TESTO

- *Articolo così modificato dall'art. 1 della l.p. 5 settembre 1988, n. 32, dall'art. 1 della l.p. 12 luglio 1991, n. 15 e dall'art. 1 della l.p. 18 novembre 2020, n. 12.*

- Vedi anche l'art. 4, comma 4 della l.p. 30 maggio 2014, n. 4.

Art. 2 bis

Compiti del difensore civico in materia ambientale

1. Con riguardo alla materia della tutela ambientale il difensore civico, oltre ai compiti attribuitigli dall'articolo 2, svolge le seguenti attività:

- a) raccoglie informazioni, d'ufficio o su richiesta di cittadini singoli o associati, su attività o omissioni dei soggetti di cui all'articolo 2 suscettibili di recare danno all'ambiente o comunque in violazione di norme volte a tutelare l'ambiente;
- b) può richiedere le informazioni di cui alla lettera a) anche a soggetti diversi da quelli dell'articolo 2.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 2 della l.p. 12 luglio 1991, n. 15.

Art. 2 ter

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 1 della l.p. 11 febbraio 2009, n. 1 e abrogato dall'art. 2 della l.p. 20 giugno 2017, n. 5 (per una disposizione transitoria relativa all'abrogazione vedi l'art. 6, comma 2 di quest'ultima legge).

Art. 3

Modalità e procedure d'intervento

Chiunque abbia in corso una pratica presso gli uffici della Provincia e degli enti di cui all'articolo 2 della presente legge ha diritto di chiedere agli stessi, per iscritto, notizie sullo stato della pratica. Decorso 20 giorni dalla richiesta senza che abbia ricevuto risposta o ne abbia ricevuta una insoddisfacente, può chiedere l'intervento del difensore civico.

Questi, previa comunicazione all'amministrazione competente, chiede al funzionario responsabile del servizio di procedere congiuntamente all'esame della questione nel termine di cinque giorni. Successivamente, tenuto conto delle esigenze del servizio e sentito il parere del funzionario responsabile del medesimo, il difensore civico stabilisce il termine massimo per il perfezionamento della pratica dandone immediata notizia per conoscenza al Presidente della Giunta provinciale.

Trascorso il termine di cui al comma precedente, il difensore civico comunica all'amministrazione competente gli ulteriori ritardi verificatisi.

Nei confronti del personale preposto ai servizi, che ostacoli con atto od omissioni lo svolgimento della sua funzione, il difensore civico può proporre agli organi competenti dell'amministrazione di appartenenza la promozione dell'azione disciplinare, a norma dei rispettivi ordinamenti.

Il controllo può essere esteso d'ufficio a pratiche o procedure che si presentino identiche a quelle per le quali l'intervento è stato richiesto.

Il difensore civico può procedere a quanto previsto dai precedenti commi anche d'ufficio, qualora abbia notizie di possibili ritardi o disfunzioni.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 2 della l.p. 5 settembre 1988, n. 32 (per errore l'articolo in questione aveva numerato come 4 bis e 4 ter due nuovi commi inseriti fra il comma quarto e il comma quinto; in questa sede s'è corretto l'errore, eliminando la numerazione) e dall'art. 2 della l.p. 18 novembre 2020, n. 12..

Art. 3 bis
Interventi in materia ambientale

1. Nell'esercizio dei compiti di cui alla lettera a) dell'articolo 2 bis il difensore civico, raccolte le informazioni necessarie, può intervenire presso l'amministrazione competente secondo le modalità di cui all'articolo 2.

2. Nell'esercizio dei compiti di cui alla lettera b) dell'articolo 2 bis il difensore civico, raccolte le informazioni necessarie, può segnalare ai soggetti competenti gli interventi ritenuti opportuni, compresa, eventualmente, l'azione di risarcimento del danno ambientale.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 3 della l.p. 12 luglio 1991, n. 15.

Art. 4
Informazione del difensore civico

1. Il difensore civico può chiedere senza il limite del segreto d'ufficio per iscritto copia degli atti, dei provvedimenti e - anche in forma orale - altre notizie che ritenga utili per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali. La richiesta va rivolta, per la Provincia e gli altri enti di cui all'articolo 2, al capo del servizio interessato, che è tenuto ad ottemperarvi.

1 bis. Il difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui è venuto in possesso per ragioni d'ufficio e che siano da ritenersi segrete o riservate ai sensi delle disposizioni vigenti.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 4 della l.p. 12 luglio 1991, n. 15 e modificato dall'art. 3 della l.p. 18 novembre 2020, n. 12.

Art. 5
Relazione del difensore civico

Il difensore civico invia annualmente al Consiglio provinciale una relazione sull'attività svolta con eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative.

Qualora il difensore civico lo ritenga opportuno, trasmette al Consiglio provinciale anche delle relazioni saltuarie e puntuali.

Il difensore civico può essere ascoltato, a sua richiesta, dalle commissioni consiliari, in ordine a problemi particolari inerenti alle proprie attività.

La commissione consiliare può convocare il difensore civico per avere chiarimenti sull'attività svolta.

I consiglieri provinciali possono chiedere al difensore civico notizie ed informazioni connesse allo svolgimento della relativa funzione.

Può altresì prospettare alle singole amministrazioni situazioni di incertezza giuridica e di carenza normativa, sollecitandone gli opportuni provvedimenti.

NOTE AL TESTO

- *Articolo così modificato dall'art. 1 della l.p. 5 novembre 1984, n. 11, dall'art. 3 della l.p. 5 settembre 1988, n. 32 e dall'art. 1 della l.p. 7 marzo 1997, n. 6. Quest'ultimo articolo, per errore, aveva numerato da 2 bis a 2 quinquies alcuni commi aggiunti dopo il secondo comma; in questa sede s'è corretto l'errore, eliminando la numerazione.*
- *Vedi anche gli articoli 145 e 146 della deliberazione del Consiglio provinciale 6 febbraio 1991, n. 3.*

Art. 6 *Requisiti e nomina*

Il difensore civico è nominato dal Consiglio provinciale con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio stesso.

Il difensore civico deve possedere un'elevata competenza ed esperienza giuridica o amministrativa, con particolare riguardo alle materie che rientrano fra le sue attribuzioni.

Il difensore civico non può essere rinominato nella sua carica; inoltre non può essere immediatamente rinominato nella carica di garante dei diritti dei detenuti o di garante dei diritti dei minori.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 1 della l.p. 5 novembre 1984, n. 11, dall'art. 2 della l.p. 7 marzo 1997, n. 6 (quest'articolo, per errore, aveva numerato come 2 bis un comma aggiunto dopo il secondo comma; in questa sede s'è corretto l'errore, eliminando la numerazione), dall'art. 2 della l.p. 11 febbraio 2009, n. 1, dall'art. 3 della l.p. 20 giugno 2017, n. 5 e dall'art. 4 della l.p. 18 novembre 2020, n. 12.

Art. 7 *Cause di incompatibilità*

L'ufficio del difensore civico non è compatibile con le funzioni di:

- 1) membro del Parlamento, membro del Consiglio regionale, provinciale e comunale, dell'assemblea o della giunta comprensoriale;
- 2) magistrato della Corte dei conti assegnato al controllo degli atti della Provincia, amministratore di enti, istituti e aziende pubbliche;
- 3) amministratore di enti e imprese a partecipazione pubblica ovvero titolare, amministratore e dirigente di enti e imprese vincolate con la Provincia da contratti di opere o di somministrazione ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Provincia.

La nomina a difensore civico è altresì incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione.

Qualora si verifichi una delle cause di incompatibilità stabilite dal presente articolo, l'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale dichiara la decadenza del difensore civico.

Il difensore civico è tenuto a rassegnare le proprie dimissioni, qualora intenda presentarsi quale candidato alle elezioni provinciali, regionali o nazionali, almeno sei mesi prima della rispettiva data di scadenza elettorale; in caso di scioglimento anticipato del Consiglio provinciale o regionale, della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, il difensore civico è tenuto a rassegnare le proprie dimissioni entro i sette giorni successivi alla data del rispettivo decreto di scioglimento.

NOTE AL TESTO

- *Il terzo comma è stato così modificato dall'art. 1 della l.p. 5 novembre 1984, n. 11.*
- *Con riguardo al numero 1) del primo comma vedi, però, l'art. 15, comma 1, lettera h) della l.p. 5 marzo 2003, n. 2.*

Art. 8 *Durata. Revoca e disposizioni per la nuova designazione*

Il difensore civico dura in carica cinque anni a decorrere dalla nomina da parte del Consiglio provinciale e continua a esercitare provvisoriamente le sue funzioni fino

alla nomina del successore.

Il Consiglio provinciale, con propria deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti ed a scrutinio segreto, può revocare la nomina del difensore civico per gravi motivi connessi all'esercizio delle funzioni dello stesso.

Qualora il mandato del difensore civico venga a cessare per qualunque motivo diverso dalla scadenza, il Presidente del Consiglio provvede a porre all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio immediatamente successivo la nuova nomina.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 1 della l.p. 5 novembre 1984, n. 11 e dall'art. 5 della l.p. 18 novembre 2020, n. 12 (per una disposizione transitoria connessa a quest'ultima modificazione vedi l'art. 9 della stessa l.p. n. 12 del 2020).

Art. 9

Adempimenti del difensore civico

Il difensore civico, entra trenta giorni dalla nomina, è tenuto a dichiarare al Consiglio provinciale:

- 1) la inesistenza o la cessazione delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 7.
- 2) la intervenuta dichiarazione, ai fini fiscali, di tutti i propri redditi.

La mancanza o la infedeltà delle dichiarazioni di cui al comma precedente, in qualsiasi momento accertata, comporta la pronuncia della decadenza del difensore civico da parte del Consiglio provinciale.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 1 della l.p. 5 novembre 1984, n. 11.

Art. 9 bis

Istituzione del garante dei diritti dei detenuti e del garante dei diritti dei minori

1. Sono istituiti il garante dei diritti dei detenuti e il garante dei diritti dei minori presso l'ufficio del difensore civico. I garanti operano in autonomia nello svolgimento delle proprie funzioni e collaborano con il difensore civico.

2. Il coordinatore dell'ufficio della difesa civica è il difensore: egli coordina le attività dell'ufficio, ne dispone le risorse, assegna i casi in ragione della materia prevalente e, per motivate ragioni, può avocare a sé casi assegnati ai garanti.

3. Il garante dei diritti dei detenuti opera per contribuire a garantire, in conformità ai principi indicati negli articoli 2, 3 e 4 della Costituzione e nell'ambito delle materie di competenza provinciale, i diritti delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale. Il garante svolge la sua attività, in particolare, a favore delle persone presenti negli istituti penitenziari e di quelle soggette a misure alternative di detenzione o inserite in residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS). Il garante promuove interventi, azioni e segnalazioni finalizzati ad assicurare, nel rispetto dell'ordinamento statale e dell'ordinamento penitenziario in particolare, l'effettivo esercizio dei diritti delle persone presenti negli istituti penitenziari, anche attraverso la promozione di protocolli d'intesa tra la Provincia e le amministrazioni statali competenti.

4. Il garante dei diritti dei minori opera per assicurare, nell'ambito delle materie di competenza provinciale, la piena attuazione dei diritti riconosciuti dagli ordinamenti

internazionale, europeo e statale alle persone minori di età nell'infanzia e nell'adolescenza in conformità ai principi di cui agli articoli 2, 3, 10, 30 e 31 della Costituzione e alle convenzioni internazionali che riconoscono e tutelano i diritti dei minori. Il garante, anche attraverso il coinvolgimento delle persone interessate, delle famiglie, associazioni ed enti, raccoglie segnalazioni e promuove interventi e azioni finalizzati alla tutela dell'effettivo esercizio dei diritti dei minori, in un contesto di tutela della dignità umana, di valutazione delle loro decisioni e di pieno sviluppo della loro personalità. Il garante fornisce informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio di tali diritti. E' inoltre compito del garante dei diritti dei minori coordinare, supportare e tutelare la figura del tutore dei minori volontario. Il garante organizza incontri periodici per il confronto, la formazione e l'aggiornamento dei tutori dei minori. Nelle situazioni di maggiore complessità affianca il tutore nel prendere decisioni e nel mediare con le famiglie.

5. I garanti sono scelti fra cittadini che dispongono delle competenze previste da questa legge, che offrono garanzia di probità, indipendenza, obiettività, competenza, riservatezza e capacità nell'esercizio delle funzioni loro affidate e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) per il garante dei diritti dei detenuti: qualificata competenza ed esperienza professionale almeno quinquennale in ambito penitenziario o nel campo delle scienze giuridiche, delle scienze sociali o dei diritti umani, anche come rappresentante di associazioni o formazioni sociali;
- b) per il garante dei diritti dei minori: qualificata competenza ed esperienza professionale almeno quinquennale, nel settore della tutela dei diritti dei minori e dell'infanzia, o della prevenzione del disagio sociale o dell'intervento sulla devianza minorile o nel campo delle scienze giuridiche, delle scienze sociali e dei diritti umani, anche come rappresentante di associazioni o formazioni sociali.

6. *omissis (abrogato)*

6 bis. I garanti durano in carica cinque anni a decorrere dalla data di nomina da parte del Consiglio provinciale e continuano a esercitare provvisoriamente le rispettive funzioni fino alla nomina dei successori. Non possono essere immediatamente rinominati in una delle cariche di garante previste da questa legge, né nella carica di difensore civico.

7. Il Consiglio provinciale, con propria deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti ed a scrutinio segreto, può revocare la nomina dei garanti per gravi motivi connessi all'esercizio delle funzioni degli stessi.

8. Ai garanti si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 3, 4, 5, 6, primo e secondo comma, e 7, con l'esclusione del comma 2, e l'articolo 9.

9. I garanti sono tenuti ad astenersi da attività professionali che interferiscono o che sono incompatibili con i compiti assegnati.

10. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questo articolo, l'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, determina le fattispecie in cui i garanti sono tenuti ad astenersi a pena di decadenza.

NOTE AL TESTO

- *Articolo aggiunto dall'art. 1 della l.p. 20 giugno 2017, n. 5, così modificato dall'art. 6 della l.p. 18 novembre 2020, n. 12 (per una disposizione transitoria connessa a quest'ultima modificazione vedi l'art. 9 della stessa l.p. n. 12 del 2020) e dall'art. 1 della l.p. 14 giugno 2021, n. 12.*
- *Nel comma 8, anziché " con l'esclusione del comma 2" si legga, più correttamente, " con l'esclusione del secondo comma".*

Art. 10 *Indennità e rimborsi*

1. Al difensore civico spetta un trattamento economico pari ai due terzi dell'indennità lorda percepita dai consiglieri provinciali.

2. Ai garanti spetta un trattamento economico pari ad un terzo dell'indennità lorda percepita dai consiglieri provinciali.

3. Al difensore civico, al garante dei diritti dei detenuti e al garante dei diritti dei minori spettano inoltre i rimborsi per le spese di viaggio sostenute per l'espletamento dell'incarico in misura analoga a quella prevista per i consiglieri provinciali.

NOTE AL TESTO

Articolo già modificato dall'art. 1 della l.p. 5 novembre 1984, n. 11, sostituito dall'art. 3 della l.p. 7 marzo 1997, n. 6, così sostituito dall'art. 4 della l.p. 20 giugno 2017, n. 5, modificato dall'art. 7 della l.p. 18 novembre 2020, n. 12 e dall'art. 12 della l.p. 5 agosto 2024, n. 9.

Art. 11

Il Consiglio provinciale, su proposta dell'ufficio di presidenza, emanerà entro sessanta giorni dalla data in entrata in vigore della presente legge, il regolamento contenente le norme sul funzionamento dell'ufficio del difensore civico.

Il Consiglio provinciale mette a disposizione del difensore civico risorse adeguate, anche con riguardo alle funzioni svolte dai garanti.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 1 della l.p. 5 novembre 1984, n. 11, modificato dall'art. 3 della l.p. 11 febbraio 2009, n. 1 e dall'art. 5 della l.p. 20 giugno 2017, n. 5.

Art. 11 bis

1. La presidenza del Consiglio provinciale su proposta del difensore civico può decidere l'attivazione di recapiti periodici periferici per il difensore medesimo previo accordo con gli enti pubblici che dovranno ospitare in modo idoneo il recapito medesimo.

2. Per la propria attività di contatto con le sedi amministrative degli enti pubblici aventi sede in Roma, il difensore civico può avvalersi della collaborazione del servizio attività di collegamento in Roma della Provincia autonoma di Trento.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 4 della l.p. 5 settembre 1988, n. 32.

Art. 12 *omissis*

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 1 della l.p. 5 novembre 1984, n. 11.

Art. 13 - Art. 14 *omissis*

NOTE AL TESTO

Disposizioni finanziarie.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 4 giugno 1985, n. 5

Regolamento sul funzionamento dell'ufficio del difensore civico

(b.u. 18 giugno 1985, n. 28)

Art. 1

Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'art. 2 della legge provinciale istitutiva dell'ufficio, il difensore civico:

- dispone di una segreteria, la quale provvede a tutti gli adempimenti diretti ad assicurare lo svolgimento delle funzioni dell'ufficio;
- convoca ed intrattiene rapporti con i funzionari preposti ai servizi degli enti interessati.

NOTE AL TESTO

Vedi anche l'art. 3, commi 3 e 4 della deliberazione dell'ufficio di presidenza del consiglio provinciale 27 febbraio 2018, n. 16.

Art. 2

L'ufficio del difensore civico:

- riceve, protocolla e classifica le richieste di interventi;
- svolge l'istruttoria preliminare delle singole istanze, identificandone l'oggetto nonché l'organo, il servizio o l'ufficio della Provincia o degli altri enti nei confronti dei quali può aver luogo l'intervento del difensore civico;
- richiede agli interessati i chiarimenti o l'integrazione della documentazione che si rendessero necessari;
- riceve i cittadini che accedono personalmente all'ufficio fornendo le indicazioni sulla procedura da seguire ed i suggerimenti nei casi che manifestamente esulino dalla competenza del difensore civico;
- effettua le ricerche legislative, dottrinarie e giurisprudenziali utili per la trattazione delle questioni all'esame del difensore civico;
- predispose i documenti, le relazioni, gli studi ed ogni altra documentazione richiesta dal difensore civico per l'esercizio delle sue funzioni;
- cura l'archiviazione e la conservazione delle pratiche esaurite.

Art. 3

L'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale determina con propria deliberazione, sentito il difensore civico, la consistenza del personale necessario per l'espletamento delle funzioni dell'ufficio.

Il personale assegnato all'ufficio del difensore civico appartiene al ruolo del personale del Consiglio provinciale. Allo stesso ufficio potrà essere assegnato personale comandato al Consiglio provinciale o assunto con contratto a tempo determinato, secondo la disciplina recata dal regolamento organico del personale del Consiglio provinciale.

Il personale assegnato, anche temporaneamente all'ufficio, dipende funzionalmente dal difensore civico.

Al Presidente del Consiglio provinciale compete l'iniziativa di avviare il procedimento disciplinare nei confronti del personale assegnato all'ufficio del difensore civico, su proposta del difensore civico stesso.

Art. 4

L'ufficio di presidenza individua i locali dove ha sede l'ufficio del difensore civico ed assegna il mobilio, gli arredi e le attrezzature necessarie all'espletamento delle relative attribuzioni. Il difensore civico ne diviene consegnatario.

Art. 5

Ai fini dell'espletamento dei propri compiti, il difensore civico può disporre l'effettuazione di missioni.

**DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
PROVINCIALE 27 febbraio 2018, n. 16**

Approvazione del regolamento di organizzazione del Consiglio provinciale

(b.u. 15 marzo 2018, n. 11, suppl. n. 5)

Art. 3

Struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa del Consiglio si articola in:
 - a) segreteria generale;
 - b) servizi;
 - c) uffici.
2. Costituiscono supporti funzionali il gabinetto della presidenza, le segreterie particolari del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio, nonché l'attività di stampa, informazione e comunicazione.
3. Presso il Consiglio provinciale è inoltre incardinata la struttura di supporto dell'attività del difensore civico, organizzata in un ufficio a cui si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative agli uffici del Consiglio. Le relative funzioni sono indicate nel regolamento sul funzionamento dell'ufficio del difensore civico.
4. Il difensore civico sovrintende al personale assegnato all'ufficio provvedendo alla relativa direzione gerarchica, funzionale ed organizzativa; in caso di assenza o impedimento provvede il funzionario preposto all'ufficio del difensore civico.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 6 febbraio 1991, n. 3

Regolamento interno del Consiglio della Provincia autonoma di Trento

(b.u. 26 febbraio 1991, n. 9, suppl. ord. n. 3)

NOTE AL TESTO

Per l'uso delle maiuscole in questo regolamento vedi il numero 2 della deliberazione del consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15.

Titolo V *Procedimenti particolari*

Capo VI *Esame delle relazioni del difensore civico*

NOTE AL TESTO

Capo così modificato dal numero 2 della deliberazione del consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3.

Art. 145 *Esame delle relazioni del difensore civico*

1. Il Presidente del Consiglio, ricevute le relazioni predisposte dal difensore civico, ne trasmette copia a tutti i consiglieri ed alla Giunta.

2. L'esame delle relazioni è posto all'ordine del giorno del Consiglio nella prima tornata successiva alla data della loro trasmissione.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dal numero 2 della deliberazione del consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3.

Art. 146 *Discussione sulle relazioni*

1. Nella discussione in Consiglio non si dà luogo alla lettura della relazione. Il dibattito si svolge secondo la procedura prevista dall'articolo 71.

2. Durante la discussione possono essere presentati da ciascun consigliere ordini del giorno sul contenuto della relazione. Per la loro discussione e votazione si applica la disciplina di cui agli articoli 109 e 110.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dal numero 2 della deliberazione del consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3.

INDICE ANALITICO DELLE DISPOSIZIONI FONDAMENTALI SUL DIFENSORE CIVICO

Ambiente: legge provinciale sul difensore civico - articoli 2 bis e 3 bis

Competenze del difensore civico

in generale: legge provinciale sul difensore civico - articoli 2, 2 bis, 3 e 3 bis

in materia ambientale: legge provinciale sul difensore civico - articoli 2 bis e 3 bis

in materie delegate: legge provinciale sul difensore civico - primo comma dell'art.
2

Competenze del garante dei diritti dei detenuti: legge provinciale sul difensore
civico - comma 3 dell'art. 9 bis

Competenze del garante dei diritti dei minori: legge provinciale sul difensore
civico - comma 4 dell'art. 9 bis

Commissioni consiliari: legge provinciale sul difensore civico - terzo e quarto
comma dell'art. 5

Comuni: legge provinciale sul difensore civico - primo e quarto comma dell'art. 2

Convenzioni: legge provinciale sul difensore civico - quarto comma dell'art. 2

Decadenza del difensore civico: legge provinciale sul difensore civico - terzo
comma dell'art. 7 e secondo comma dell'art. 9

Detenuti: legge provinciale sul difensore civico - art. 9 bis

Dimissioni del difensore civico: legge provinciale sul difensore civico - quarto
comma dell'art. 7

Diritto di accesso

dei cittadini: legge provinciale sul difensore civico - secondo comma dell'art. 2 e
primo comma dell'art. 3

del difensore civico (in generale): legge provinciale sul difensore civico- art. 4

del difensore civico (in materia ambientale): legge provinciale sul difensore civico
- art. 2 bis

Durata in carica del difensore civico: legge provinciale sul difensore civico - art. 8

Durata in carica dei garanti dei diritti dei detenuti e dei diritti dei minori: legge
provinciale sul difensore civico - comma 6 bis dell'art. 9 bis

Enti pubblici: legge provinciale sul difensore civico - quarto comma dell'art. 2

Garante dei diritti dei detenuti: legge provinciale sul difensore civico - art. 9 bis,
comma 2 dell'art. 10, secondo comma dell'art. 11

Garante dei diritti dei minori: legge provinciale sul difensore civico - art. 9 bis,
comma 2 dell'art. 10, secondo comma dell'art. 11

Incompatibilità dei garanti dei diritti dei detenuti e dei diritti dei minori: legge
provinciale sul difensore civico - commi 9 e 10 dell'art. 9 bis

Incompatibilità del difensore civico: legge provinciale sul difensore civico - art. 7 e
primo comma dell'art. 9

Indennità del difensore civico e dei garanti: legge provinciale sul difensore civico -
art. 10

Interventi del difensore civico

in generale: legge provinciale sul difensore civico - art. 3 e sesto comma dell'art.
5

interventi d'ufficio: legge provinciale sul difensore civico - quinto e sesto comma
dell'art. 3

interventi in materia ambientale: legge provinciale sul difensore civico - art. 3 bis
interventi sul personale provinciale: legge provinciale sul difensore civico - quarto
comma dell'art. 3; del.c.p. 4 giugno 1985, n. 5 - art. 1
interventi su richiesta: legge provinciale sul difensore civico - primo comma
dell'art. 3

Minori: legge provinciale sul difensore civico - art. 9 bis

Nomina dei garanti dei diritti dei detenuti e dei diritti dei minori: legge provinciale
sul difensore civico - comma 6 bis dell'art. 9 bis

Nomina del difensore civico: legge provinciale sul difensore civico - primo e terzo
comma dell'art. 6

Recapiti periferici: legge provinciale sul difensore civico- art. 11 bis

Relazione del difensore civico: legge provinciale sul difensore civico - art. 5;
del.c.p. 6 febbraio 1991, n. 3 - articoli 145 e 146

Requisiti dei garanti dei diritti dei detenuti e dei diritti dei minori: legge
provinciale sul difensore civico - comma 5 dell'art. 9 bis

Requisiti del difensore civico: legge provinciale sul difensore civico - secondo
comma dell'art. 6

Revoca dei garanti dei diritti dei detenuti e dei diritti dei minori: legge provinciale
sul difensore civico - comma 7 dell'art. 9 bis

Revoca del difensore civico: legge provinciale sul difensore civico- secondo
comma dell'art. 8

Sanzioni disciplinari: legge provinciale sul difensore civico - quarto comma dell'art.
3

Sede del difensore civico: del.c.p. 4 giugno 1985, n. 5 - art. 4

Segreto d'ufficio: legge provinciale sul difensore civico - art. 4

Termini per lo svolgimento delle pratiche: legge provinciale sul difensore civico -
secondo e terzo comma dell'art. 3

Ufficio del difensore civico

funzioni: legge provinciale sul difensore civico - secondo comma dell'art. 1;
del.c.p. 4 giugno 1985, n. 5 - art. 2; del.u.p.c.p. 27 febbraio 2018, n. 16 -
comma 3 dell'art. 3

istituzione: legge provinciale sul difensore civico- primo comma dell'art. 1

missioni: legge provinciale sul difensore civico - art. 10; del.c.p. 4 giugno 1985, n.
5- art. 5

personale: del.c.p. 4 giugno 1985, n. 5 - art. 3; del.u.p.c.p. 27 febbraio 2018, n.
16 - commi 3 e 4 dell'art. 3

regolamentazione: legge provinciale sul difensore civico - art. 11; del.c.p. 4
giugno 1985, n. 5

segreteria: del.c.p. 4 giugno 1985, n. 5 - art. 1

LEGGE PROVINCIALE SULL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA 1992

Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23

Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo

(b.u. 9 dicembre 1992, n. 50)

NOTE AL TESTO

In base all'art. 9 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16 questa legge può essere citata usando solo il titolo breve "legge provinciale sull'attività amministrativa", individuato dall'allegato A della l.p. n. 16 del 2008.

Art. 32 bis

Esclusione dal diritto di accesso

1. Il diritto di accesso è escluso:

- a) per documenti coperti da segreto per specifica disposizione di legge o di regolamento;
- b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
- c) nei confronti dell'attività dell'amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
- d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

2. Con regolamento sono individuate le categorie di documenti sottratti all'accesso la cui diffusione può arrecare pregiudizio alla vita privata o alla riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati.

4. Il differimento dell'accesso è disposto in relazione a documenti la cui conoscenza possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. L'atto che dispone il differimento ne indica la durata.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, contro il differimento o il diniego di accesso, espresso o tacito, del responsabile della struttura provinciale competente l'interessato può ricorrere alla Giunta provinciale la quale si pronuncia entro trenta giorni dalla notifica del ricorso. In alternativa il richiedente può rivolgersi al difensore civico entro trenta giorni dal diniego o dal differimento; il difensore civico, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, può comunicare a chi ha disposto il diniego o il differimento che lo ritiene illegittimo e ne informa il richiedente; in tal caso l'accesso è consentito se il diniego o il differimento non è motivatamente confermato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'autorità disponente.

6. Contro il differimento o il diniego di accesso, espresso o tacito, degli altri soggetti indicati nell'articolo 1 è ammesso ricorso all'autorità competente individuata dai soggetti stessi nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, ferma restando la possibilità di rivolgersi al difensore civico ai sensi del comma 5, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28 (Istituzione dell'ufficio del difensore civico).

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 27 della l.p. 27 marzo 2007, n. 7.

LEGGE PROVINCIALE 12 febbraio 1996, n. 3

Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi

(b.u. 20 febbraio 1996, n. 10)

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo della Provincia e degli enti pubblici il cui ordinamento rientra nelle competenze legislative della medesima, nonché agli organi delle persone giuridiche private a prevalente partecipazione pubblica operanti per l'esercizio di funzioni o servizi di prevalente competenza provinciale, quando componenti di tali organi siano nominati dalla Provincia o dagli enti pubblici.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli organi della Provincia previsti dallo statuto, agli organi in cui si articola il Consiglio provinciale nonché a quelli per la cui ricostituzione la legge richiede per tutti i componenti una procedura di elezione diretta.

3. Al difensore civico continua ad applicarsi la normativa provinciale che lo riguarda.

LEGGE ELETTORALE PROVINCIALE 2003

Legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2

Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia

(b.u. 11 marzo 2003, n. 10, suppl. n. 1)

NOTE AL TESTO

In base all'art. 9 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16 questa legge può essere citata usando solo il titolo breve "legge elettorale provinciale", individuato dall'allegato A della l.p. n. 16 del 2008.

Art. 15

Cause d'ineleggibilità alla carica di Presidente della Provincia e di consigliere provinciale

1. Non sono eleggibili alla carica di Presidente della Provincia e di consigliere provinciale:

- a) i membri del Governo e i commissari del Governo per le province di Trento e di Bolzano;
- b) i questori di Trento e di Bolzano, nonché i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nella regione;
- c) i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti;
- d) i magistrati che hanno giurisdizione nella regione, i componenti del Consiglio di Stato, i componenti degli organi di giurisdizione amministrativa di cui all'articolo 90 dello Statuto speciale, i componenti della Corte dei conti e della sezione della corte avente sede nella regione;
- e) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle forze armate dello Stato che hanno il comando territoriale nella regione;
- f) i dipendenti della Regione o della Provincia di Trento o dei rispettivi enti funzionali che rivestono qualifiche dirigenziali o che, comunque, siano preposti a servizi o uffici delle amministrazioni stesse, nonché il segretario generale e il direttore generale del comune di Trento;
- g) gli ecclesiastici e i ministri di culto che nel territorio della regione hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
- h) il difensore civico.

2. Le cause di ineleggibilità previste dalle lettere c) e h) del comma 1 non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni presentate non oltre l'ultimo giorno fissato per la presentazione delle candidature.

3. Le cause d'ineleggibilità previste dalle lettere a), b), d), e), f) e g) del comma 1 non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni presentate, trasferimento, revoca dell'incarico o richiesta di collocamento in aspettativa intervenuti non oltre l'ultimo giorno fissato per la presentazione delle candidature.

4. Gli interessati devono risultare in aspettativa dalla data di accettazione della candidatura fino al giorno della votazione.

5. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti conseguenti alle domande di dimissioni o collocamento in aspettativa di cui ai commi 2 e 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa, accompagnata dall'effettiva cessazione dalle funzioni, ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione. Per cessazione dalle funzioni s'intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente l'ufficio rivestito.

LEGGE PROVINCIALE SULLE DISABILITÀ 2003

Legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8

Disposizioni per l'attuazione delle politiche a favore delle persone con disabilità

(b.u. 23 settembre 2003, n. 38)

NOTE AL TESTO

- Titolo così modificato dall'art. 1 della l.p. 23 gennaio 2003, n. 1.
- In base all'art. 9 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16 questa legge può essere citata usando solo il titolo breve "legge provinciale sulle disabilità", individuato dall'allegato A della l.p. n. 16 del 2008.

Art. 6

Coordinamento interistituzionale per la tutela delle persone con disabilità

1. Per l'attuazione degli obiettivi previsti all'articolo 2 e al fine di consentire il confronto costruttivo tra i soggetti che operano nel campo della disabilità, è istituito il coordinamento provinciale per la tutela delle persone con disabilità.

2. Il coordinamento, nominato dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura, è composto:

- a) dall'assessore competente in materia di sanità e politiche sociali, con funzioni di presidente;
- b) da un rappresentante degli enti gestori delegati ai sensi dell'articolo 10 della legge provinciale n. 14 del 1991;
- c) da un rappresentante designato dall'organismo maggiormente rappresentativo dei comuni;
- d) dal direttore generale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari;
- e) da tre esperti esterni all'amministrazione provinciale, provvisti di adeguata esperienza in materia di disabilità, di cui uno esperto nella disabilità intellettiva e relazionale, designati dalla Giunta provinciale, su segnalazione delle associazioni che operano a tutela delle persone disabili;
- f) da un rappresentante delle associazioni di familiari dei soggetti di cui alla presente legge;
- g) dal difensore civico, in funzione di tutela e rappresentanza delle persone con disabilità e delle associazioni che operano a sostegno di esse; le associazioni garantiscono il supporto e un'adeguata consulenza al difensore civico nella trattazione di problematiche legate alle ragioni della loro rappresentatività.

3. Ai lavori del coordinamento partecipano, su richiesta del presidente, secondo le materie oggetto delle singole riunioni, funzionari provinciali esperti in materia di integrazione sociale, scolastica, lavorativa, orientamento e formazione professionale, edilizia abitativa, prevenzione, cura e riabilitazione delle persone con disabilità, nonché rappresentanti delle associazioni che operano nell'ambito della disabilità.

4. Il presidente e i membri del coordinamento possono essere sostituiti da delegati.

5. Il coordinamento svolge i seguenti compiti:

- a) recepisce e valuta le istanze e i suggerimenti provenienti dalle rappresentanze

- dei soggetti con disabilità e delle loro famiglie, nonché dalle rappresentanze delle organizzazioni impegnate nell'integrazione dei disabili;
- b) promuove ricerche, indagini, rilevazioni e studi - anche tramite la costituzione di gruppi di lavoro - sulla situazione della disabilità e sulla problematica dell'integrazione in provincia di Trento;
 - c) formula pareri e valutazioni sull'attività programmatica della Provincia relativa ai vari aspetti delle politiche della disabilità;
 - d) formula pareri e fornisce supporto scientifico ogniqualvolta ne sia richiesto, anche da parte delle associazioni delle persone con disabilità, o esso stesso chieda a maggioranza di essere consultato per gli interventi e le azioni previste dalla presente legge;
 - e) esprime parere consultivo sull'utilizzo del fondo per gli interventi a favore delle persone con disabilità;
 - f) redige annualmente una relazione sulle politiche a favore della disabilità da presentare alla Giunta provinciale.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 1 della l.p. 23 gennaio 2023, n. 1.

LEGGE PROVINCIALE SULLE MINORANZE LINGUISTICHE 2008

Legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6

Norme di tutela e promozione delle minoranze linguistiche locali

(b.u. 1 luglio 2008, n. 27, suppl. n. 1)

NOTE AL TESTO

In base all'art. 9 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16 questa legge può essere citata usando solo il titolo breve "legge provinciale sulle minoranze linguistiche", individuato dall'allegato A della l.p. n. 16 del 2008.

Art. 10

Autorità per le minoranze linguistiche

1. È istituita presso il Consiglio provinciale l'autorità per le minoranze linguistiche, di seguito denominata "autorità", la quale opera in piena autonomia e indipendenza.

2. L'autorità è un organo collegiale costituito da tre componenti, nominati dal Consiglio provinciale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. I componenti dell'autorità sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza giuridica, sociale, culturale; durano in carica sette anni e non possono essere riconfermati. Tra i componenti nominati dal Consiglio, il Presidente del Consiglio provinciale nomina di concerto con il presidente della conferenza delle minoranze il presidente dell'autorità.

3. La carica di componente dell'autorità è incompatibile con le seguenti cariche o posizioni:

- a) presidente della Regione o della Provincia, assessore o consigliere regionale o provinciale;
- b) sindaco, assessore o consigliere comunale;
- c) presidente, amministratore, componente di organi di enti pubblici anche non economici, di fondazioni o di società a prevalente capitale pubblico nominati dalla Regione, dalla Provincia o dai comuni;
- d) dipendente della Provincia, del Consiglio provinciale, della Regione, del Consiglio regionale, di comuni, comprensori o comunità aventi sede in Trentino.

4. Il componente, per il quale esista o si determini una delle cause di incompatibilità previste dal comma 3, decade dalla carica qualora, entro trenta giorni, non rassegni le dimissioni dalla carica o dalla posizione incompatibile o non sia collocato in aspettativa, cessando dall'esercizio delle funzioni. La cessazione dalle funzioni comporta l'effettiva astensione da ogni atto inerente l'ufficio rivestito. La decadenza è dichiarata dal Presidente del Consiglio provinciale.

5. In caso di morte, dimissioni o decadenza di un componente dell'autorità il Consiglio provinciale, preso atto della cessazione dalla carica, nomina il nuovo componente nella prima seduta utile, con le modalità stabilite dal comma 2. Il nuovo componente resta in carica fino alla scadenza dell'autorità e può essere riconfermato una sola volta.

6. Al presidente dell'autorità spetta un'indennità di carica annua lorda determinata dall'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale in misura non

superiore al 40 per cento dell'indennità attribuibile al presidente dell'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale ai sensi dell'articolo 58, comma 6, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia). Agli altri due componenti spetta un'indennità di carica annua lorda determinata dall'Ufficio di presidenza in misura non superiore al 50 per cento dell'indennità attribuita al presidente dell'autorità. Ai componenti dell'autorità spetta inoltre il rimborso delle spese di viaggio sostenute per l'espletamento del loro incarico, in misura pari a quello dei consiglieri provinciali.

7. L'autorità:

- a) esercita poteri di valutazione, di vigilanza e di ispezione per la corretta attuazione della normativa in materia di tutela e promozione delle minoranze linguistiche;
- b) svolge attività consultiva e di segnalazione alla Giunta provinciale, al Comune general de Fascia e ai comuni di cui all'articolo 3 nonché alle relative comunità anche ai fini della definizione, del recepimento e dell'attuazione della normativa internazionale, comunitaria, statale, regionale e provinciale in materia di tutela delle minoranze linguistiche;
- c) vigila sulla destinazione delle risorse stanziare dagli enti pubblici a favore delle minoranze linguistiche e valuta l'efficacia e la congruità delle misure attuate a sostegno delle minoranze linguistiche con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 15 dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol;
- d) esprime un parere al difensore civico relativamente agli atti o ai procedimenti della Provincia e degli altri enti a ordinamento provinciale o istituiti da leggi provinciali, dei concessionari di pubblici servizi, nonché degli altri enti convenzionati con il difensore civico, che incidono su posizioni giuridiche connesse con la tutela o la promozione delle minoranze linguistiche; il parere è reso su richiesta del difensore civico nel termine di quindici giorni dalla richiesta stessa;
- e) presenta annualmente al Consiglio provinciale una apposita relazione sulla valutazione complessiva delle politiche, delle attività e degli interventi per la promozione e la tutela delle popolazioni di minoranza; la relazione può contenere proposte in materia ed evidenzia gli elementi di criticità in ordine all'efficacia delle misure di tutela e promozione delle lingue di minoranza.

8. Su proposta del Presidente del Consiglio provinciale, sentito il presidente dell'autorità, l'ufficio di presidenza del Consiglio individua il personale di supporto dell'autorità, che è posto alle sue dipendenze.

9. Nel bilancio di previsione del Consiglio provinciale sono inserite apposite voci per l'attività e le funzioni dell'autorità. L'autorità gestisce autonomamente le disponibilità assegnate. Alla liquidazione delle spese provvede il Consiglio provinciale, nel rispetto delle disposizioni in materia di contabilità.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 1 della l.p. 31 maggio 2012, n. 12.

LEGGE PROVINCIALE 12 settembre 2008, n. 16

Disposizioni per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 e per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2009)

(b.u. 16 settembre 2008, n. 38, suppl. n. 2)

Art. 9 *Titoli brevi*

1. Le leggi provinciali elencate nell'allegato A sono citate indicando il solo titolo breve, previsto dall'allegato stesso.

Tabella A
Titoli brevi di leggi provinciali in vigore (articolo 9)

| n. | legge provinciale in vigore | titolo breve |
|----|---|--|
| | <i>omissis</i> | |
| 6 | legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28 | legge provinciale sul difensore civico |
| | <i>omissis</i> | |

LEGGE PROVINCIALE 30 maggio 2014, n. 4

Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5

(b.u. 3 giugno 2014, n. 22, suppl. n. 2)

Art. 4 *Accesso civico*

1. Salvo quanto disposto da quest'articolo, il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che la Provincia e gli altri soggetti indicati nell'articolo 1, comma 1, hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi di questa legge e del piano di cui all'articolo 11, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione, è disciplinato dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013. La stessa disciplina si applica anche per l'accesso ai sensi dell'articolo 1, comma 2 bis, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 5 bis del decreto legislativo n. 33 del 2013 e dell'articolo 32 bis della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992.

2. La richiesta di accesso civico può essere presentata alternativamente:

- a) alla struttura o amministrazione che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
- b) alla struttura dell'amministrazione che svolge l'attività di informazione e assistenza al cittadino, se prevista; questa la trasmette alla struttura prevista dalla lettera a) o al responsabile della trasparenza, nei casi indicati dalla lettera c);
- c) al responsabile della trasparenza della Provincia o al responsabile della trasparenza dell'ente obbligato alla pubblicazione, se la domanda ha ad oggetto dati, informazioni o documenti di pubblicazione obbligatoria ai sensi di questa legge o del decreto legislativo n. 33 del 2013.

3. Nell'ipotesi prevista dal comma 2, lettera c), in caso di ritardo o mancata risposta alla richiesta di accesso da parte del responsabile della trasparenza, il richiedente può rivolgersi per la Provincia al direttore generale e, per gli altri soggetti indicati dall'articolo 1, comma 1, al funzionario di più alto livello presente nell'ente.

4. Con riferimento agli enti per i quali si applica la legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28 (Istituzione dell'ufficio del difensore civico), in caso di mancata risposta, di ritardo, di diniego o differimento dell'accesso il richiedente, entro trenta giorni, può rivolgersi al difensore civico; il difensore civico, entro trenta giorni dalla richiesta, può segnalare al responsabile della trasparenza l'obbligo di pubblicazione, informandone il richiedente. In tal caso il responsabile della trasparenza procede alla pubblicazione sul sito istituzionale del dato o del documento o informazione segnalati, salvo che, entro trenta giorni dal ricevimento della predetta segnalazione, confermi motivatamente il diniego o il differimento.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 3 della l.p. 29 dicembre 2016, n. 19.

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2014, n. 10

Disposizioni in materia di diritto di accesso civico, pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli enti a ordinamento regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 24 giugno 1957, n. 11 (Referendum per l'abrogazione di leggi regionali) e 16 luglio 1972, n. 15 (Norme sull'iniziativa popolare nella formazione delle leggi regionali e provinciali) e successive modificazioni, in merito ai soggetti legittimati all'autenticazione delle firme dei sottoscrittori

(b.u. 4 novembre 2014, n. 44 - suppl. n. 1)

NOTE AL TESTO

Titolo così modificato dall'art. 1 della l.r. 15 dicembre 2016, n. 16.

Art. 1

Pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni - Accesso civico - Amministrazione trasparente

1. In adeguamento alla disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni individuati dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, la Regione e gli enti ad ordinamento regionale, applicano, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, le disposizioni contenute nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (nel seguito: decreto) nel testo vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, ad eccezione, del comma 1-bis dell'articolo 12, dell'articolo 15, dell'articolo 29, dell'articolo 32, degli articoli da 35 a 41 e del primo periodo dell'articolo 44 e con le seguenti specificazioni:

- 0a) allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, nel rispetto del razionale ed efficiente funzionamento dell'azione amministrativa, l'accesso civico disciplinato dall'articolo 5, comma 2 del decreto ha ad oggetto i documenti detenuti dall'amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione;
- a) l'articolo 9-bis del decreto si applica limitatamente alle banche dati di cui all'allegato B del decreto medesimo per le quali sussiste per la Regione e gli enti ad ordinamento regionale l'obbligo di trasmissione dei dati stessi;
- b) non trova applicazione l'articolo 10 del decreto, ad eccezione di quanto disposto dal comma 8, lettere a) e c). Sono altresì oggetto di pubblicazione il bilancio di previsione e quello consuntivo, il piano esecutivo di gestione o analoghi atti di programmazione della gestione, nonché i piani territoriali e urbanistici e le loro varianti;
- c) per i comuni della regione le disposizioni contenute nell'articolo 14, comma 1, lettera f) del decreto si applicano solo ai sindaci e agli assessori dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, a decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo all'entrata in vigore della presente legge. Per le camere di commercio, industria, artigianato turismo e agricoltura le disposizioni

- contenute nell'articolo 14, comma 1, lettera f) si applicano solo al presidente ed al vicepresidente delle medesime. Trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 14 del decreto relative ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizioni organizzative. Per la Regione e le camere di commercio, industria, artigianato turismo e agricoltura, per posizioni organizzative si intendono gli incarichi di direzione d'ufficio;
- d) per gli incarichi di collaborazione o consulenza trova applicazione la normativa provinciale in materia;
 - e) per i comuni della regione in luogo degli articoli 16 e 17 del decreto continua a trovare applicazione quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 25 maggio 2012, n. 2. I dati relativi ai tassi di assenza del personale sono pubblicati secondo le modalità dell'articolo 16, comma 3, del decreto;
 - f) in luogo di quanto disposto dall'articolo 20 del decreto vengono pubblicati i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati al merito, nonché all'entità del premio mediamente conseguito dal personale dirigenziale e non dirigenziale;
 - g) l'articolo 23 del decreto si applica limitatamente al comma 1 e con esclusione della lettera b). In luogo degli elenchi dei provvedimenti possono essere comunque pubblicati i provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti. Oltre a tali provvedimenti possono essere pubblicati tutti gli altri provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, fermo restando quanto disposto dal comma 3 del presente articolo. A decorrere dal 1° gennaio 2024, gli enti locali sono comunque tenuti, decorsi i dieci giorni di pubblicazione previsti dall'articolo 183 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), e successive modificazioni alla ripubblicazione di tutti i provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto e dal comma 3 del presente articolo;
 - h) *omissis (abrogata)*
 - i) in luogo degli articoli 26 e 27 del decreto si applica l'articolo 7 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8 e successive modificazioni come modificato da ultimo dal presente articolo;
 - l) in materia di obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici e gli affidamenti di lavori, servizi e forniture, si applica l'articolo 37 del decreto, fatto salvo quanto disposto dalla normativa provinciale in materia;
 - m) il responsabile per la trasparenza è nominato dall'organo esecutivo ed è individuato, di norma, in armonia con quanto disposto dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 43 del decreto, nel responsabile per la prevenzione della corruzione;
 - n) ogni riferimento all'OIV contenuto nel decreto deve intendersi, in mancanza del medesimo, al nucleo di valutazione o all'organo che svolge analoghe funzioni;
 - o) i richiami alle disposizioni dei decreti legislativi 27 ottobre 2009, n. 150 e 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni contenuti nel decreto debbono intendersi riferiti alle corrispondenti disposizioni delle leggi regionali in materia di ordinamento del personale della Regione ovvero degli enti a ordinamento regionale, ove previste, e quelli alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni debbono intendersi riferiti alle disposizioni regionali ovvero provinciali in materia di procedimento amministrativo, ove previste.

2. Alle aziende e alle società in controllo della Regione, nonché a quelle in controllo degli enti a ordinamento regionale si applicano, in quanto compatibili le disposizioni della presente legge, salvo che la disciplina provinciale a cui le medesime devono fare riferimento non regoli diversamente la materia. Per società in controllo pubblico si intendono le società come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Sono escluse dall'applicazione della presente legge le società quotate come definite dallo stesso decreto legislativo. Le disposizioni della presente legge trovano inoltre applicazione, in quanto compatibili, nei confronti delle associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, degli enti pubblici a ordinamento regionale, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio dai suddetti enti pubblici e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da enti pubblici a ordinamento regionale.

3. La pubblicazione di documenti, informazioni e dati ai sensi del presente articolo viene effettuata nel rispetto delle norme in materia di tutela della riservatezza dei dati personali. Le amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o non indispensabili ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 4 del decreto nei termini e con le modalità compatibili con l'assetto organizzativo dell'amministrazione, tenuto conto dell'obbligo di invarianza finanziaria di cui all'articolo 51 del decreto.¹³

4. Rimangono salve le disposizioni legislative delle Province autonome per gli aspetti di loro competenza.

5. *omissis*

6. *omissis*

7. *omissis*

8. La Giunta regionale, al solo fine di rendere coerenti le disposizioni di cui al presente articolo con altre disposizioni di legge regionale o di legge provinciale in materia, può con regolamento coordinare le disposizioni contenute nel presente articolo con le disposizioni regionali o provinciali medesime.

9. Gli enti, le società e le aziende di cui ai commi 1 e 2 applicano le disposizioni del presente articolo secondo le indicazioni, ove compatibili, contenute nelle intese in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 1, comma 61 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e comunque entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, salvo quanto disposto nel comma 1, lettera c) del presente articolo.

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle forme collaborative intercomunali disciplinate dagli articoli da 41-bis a 42-bis della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni.

NOTE AL TESTO

- *Articolo così modificato dall'art. 8 della l.r. 3 agosto 2015, n. 22, dall'art. 1 della l.r. 15 dicembre 2016, n. 16, dall'articolo 7 della l.r. 27 luglio 2020, n. 3, dall'art. 2 della l.r. 25 luglio 2023, n. 5 e dagli articoli 2 e 7 della l.r. 24 luglio 2024, n. 2.*
- *Il comma 5 modifica l'art. 7 quinquies della l.r. 21 luglio 2000, n. 3.*
- *Il comma 6 modifica l'art. 7 della l.r. 13 dicembre 2012, n. 8.*
- *Il comma 7 abroga l'art. 12 della l.r. 5 febbraio 2013, n. 1.*
- *Si omettono gli articoli successivi della l.r. n. 10 del 2014.*

LEGGE REGIONALE 3 maggio 2018, n. 2

Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige

(b.u. 10 maggio 2018, n. 19 - suppl. n. 2)

Art.17

Difensore civico

1. Lo statuto comunale può prevedere l'istituto del difensore civico il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini. In tal caso, lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative e i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio e la giunta comunale.

2. In caso di costituzione di unione di comuni, ai sensi dell'articolo 37, lo statuto dell'unione può prevedere, fra l'altro, un unico difensore civico per tutti i comuni partecipanti all'unione medesima.

3. Lo statuto può altresì prevedere che tale istituto venga attivato mediante convenzione con il difensore civico operante, ai sensi delle rispettive discipline, nel territorio della provincia autonoma di Trento o di Bolzano, ovvero mediante convenzione con un comune che abbia già istituito il difensore civico.

LEGGE 7 agosto 1990, n. 241

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

(g.u. 18 agosto 1990, n. 192)

Art. 25

Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi

1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.

3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati.

4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la commissione per l'accesso di cui all'articolo 27 nonché presso l'amministrazione resistente. Il difensore civico o la commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della commissione, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla commissione stessa. Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere,

obbligatorio e non vincolante, della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il garante adotta la propria decisione.

5. Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono disciplinate dal codice del processo amministrativo.

5-bis. *omissis (abrogato)*

6. *omissis (abrogato)*

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 15 della l. 24 novembre 2000, n. 340, dagli articoli 17 e 21 della l. 11 febbraio 2005, n. 15, dall'art. 3 del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dalla l. 14 maggio 2005, n. 80, dall'art. 8 della l. 18 giugno 2009, n. 69 e dagli articoli 3 e 4 dell'allegato 4 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104

Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate

(g.u. 17 febbraio 1992, n. 39)

Art. 36

Aggravamento delle sanzioni penali

1. Quando i reati di cui all'articolo 527 del codice penale, i delitti non colposi di cui ai titoli XII e XIII del libro II del codice penale, nonché i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

2. Per i procedimenti penali per i reati di cui al comma 1 è ammessa la costituzione di parte civile del difensore civico, nonché dell'associazione alla quale risulti iscritta la persona handicappata o un suo familiare.

NOTE AL TESTO

Il comma 1, già modificato dall'art. 17 della l. 15 febbraio 1996, n. 66, è stato così sostituito dall'art. 3 della l. 15 luglio 2009, n. 94.

LEGGE 15 maggio 1997, n. 127

Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo

(g.u. 17 maggio 1997, n. 113)

Art. 16

Difensori civici delle regioni e delle province autonome

1. A tutela dei cittadini residenti nei comuni delle rispettive regioni e province autonome e degli altri soggetti aventi titolo secondo quanto stabilito dagli ordinamenti di ciascuna regione e provincia autonoma, i difensori civici delle regioni e delle province autonome, su sollecitazione di cittadini singoli o associati, esercitano, sino all'istituzione del difensore civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia, le medesime funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione che i rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali e provinciali.

2. I difensori civici inviano ai presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati entro il 31 marzo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ai sensi del comma 1.

NOTE AL TESTO

Il comma 1 è stato così modificato dall'art. 2 della l. 16 giugno 1998, n. 191.

DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 195

Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale

(g.u. 23 settembre 2005, n. 222)

Art. 7

Tutela del diritto di accesso

1. Contro le determinazioni dell'autorità pubblica concernenti il diritto di accesso e nel caso di mancata risposta entro i termini di cui all'articolo 3, comma 2, il richiedente può presentare ricorso in sede giurisdizionale secondo la procedura di cui all'articolo 25, commi 5, 5-bis e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero può chiedere il riesame delle suddette determinazioni, secondo la procedura stabilita all'articolo 25, comma 4, della stessa legge n. 241 del 1990, al difensore civico competente per territorio, nel caso di atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, o alla commissione per l'accesso di cui all'articolo 27 della citata legge n. 241 del 1990, nel caso di atti delle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato.

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33

Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

(g.u. 5 aprile 2013, n. 80)

Art. 5

Accesso civico a dati e documenti

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:

- a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
- b) all'ufficio relazioni con il pubblico;
- c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
- d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.

4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

5. Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di cui al comma 6 è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.

6. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'amministrazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può chiedere agli uffici della relativa amministrazione informazioni sull'esito delle istanze.

7. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 43, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

8. Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Il ricorso va altresì notificato all'amministrazione interessata. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui all'articolo 116, comma 1, del codice del processo amministrativo decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il difensore civico provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al garante, il

termine per la pronuncia del difensore è sospeso, fino alla ricezione del parere del garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

9. Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato può presentare richiesta di riesame ai sensi del comma 7 e presentare ricorso al difensore civico ai sensi del comma 8.

10. Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha l'obbligo di effettuare la segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.

11. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dal capo II, nonché le diverse forme di accesso degli interessati previste dal capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 6 del d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

LEGGE 8 marzo 2017, n. 24

Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie

(g.u. 17 marzo 2017, n. 64)

Art. 2

Attribuzione della funzione di garante per il diritto alla salute al difensore civico regionale o provinciale e istituzione dei centri regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono affidare all'ufficio del difensore civico la funzione di garante per il diritto alla salute e disciplinarne la struttura organizzativa e il supporto tecnico.

2. Il difensore civico, nella sua funzione di garante per il diritto alla salute, può essere adito gratuitamente da ciascun soggetto destinatario di prestazioni sanitarie, direttamente o mediante un proprio delegato, per la segnalazione di disfunzioni del sistema dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria.

3. Il difensore civico acquisisce, anche digitalmente, gli atti relativi alla segnalazione pervenuta e, qualora abbia verificato la fondatezza della segnalazione, interviene a tutela del diritto lesso con i poteri e le modalità stabiliti dalla legislazione regionale.

4. In ogni regione è istituito, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, che raccoglie dalle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private i dati regionali sui rischi ed eventi avversi e sul contenzioso e li trasmette annualmente, mediante procedura telematica unificata a livello nazionale, all'osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, di cui all'articolo 3.

5. *omissis*

NOTE AL TESTO

Il comma 5, qui omissis, modifica l'art. 1 della l. 28 dicembre 2015, n. 208.